

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

INDICE

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

ARTICOLO 5 - PERMESSI TEMPORANEI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

ARTICOLO 8 – ULTERIORI PERMESSI

ARTICOLO 9 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

ARTICOLO 10 – TIPOLOGIE DEI PERMESSI E MODALITA' DI RILASCIO

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 11 – SANZIONI

ARTICOLO 12 - NORMA FINALE

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

a) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO**: area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, individuata con delibera del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 80/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

b) **FERMATA**: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);

c) **SOSTA**: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);

d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** (comunemente **AUTOCERTIFICAZIONE**): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione di una falsa dichiarazione determina la decadenza immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione di una falsa dichiarazione determina la decadenza immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere a bordo di un veicolo in esecuzione della Delibera del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 80/2019 e delle successive ordinanze emanate a regolamentazione dell'accesso stesso;

2. I permessi consentono la circolazione all'interno della ZTL nel senso di marcia consentito e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico. I permessi possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata istituiti nella zona oggetto dell'autorizzazione stessa;

3. In caso di impraticabilità del percorso indicato, il permesso abilita alla circolazione dall'altro ingresso della ZTL fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione;

4. I permessi hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;

5. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Z.T.L., attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un permesso in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli accreditati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione del permesso previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

CAPO II – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L. esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le eventuali prescrizioni e limitazioni riportate nei previsti permessi:

a) veicoli i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico all'interno della Zona a Traffico

Limitato, previa acquisizione di permesso temporaneo rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

b) veicoli i cui conducenti devono recarsi all'interno della Z.T.L. per comprovate esigenze diverse da quelle previste dalla precedente lett. a), previa acquisizione di permesso temporaneo rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

c) veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;

d) veicoli adibiti a pubblico servizio, pronto intervento ed emergenza solo per comprovati o comprovabili interventi urgenti e di emergenza;

e) veicoli militari, per comprovate necessità di servizio;

f) veicoli delle forze di polizia;

g) residenti e proprietari di immobili ubicati all'interno della Z.T.L. e contestualmente proprietari/usufruttuari/locatari/acquirenti con patto di riservato dominio ovvero assegnatari (previa dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'aveente titolo) di veicoli, motoveicoli e ciclomotori, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

h) veicoli al servizio delle persone invalide, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

i) veicoli a motore destinati al trasporto merci (articolo 47 C.d.S., categoria *n*) se impiegati per operazioni di carico/scarico, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

j) veicoli appartenenti al titolare, familiare o dipendente di esercizi di attività commerciali posti all'interno della Z.T.L., impiegati per operazioni di carico/scarico merci, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

k) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL RM5 in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno della Z.T.L., previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

l) veicoli di servizio noleggio con conducente (NCC) o TAXI, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

m) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

n) veicoli per trasporto funebre, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

o) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

p) servizi di pubblica utilità, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

q) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci, previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale;

r) veicoli adibiti a trasporto pubblico;

s) veicoli di proprietà di soggetti non residenti nell'area Z.T.L. che occupano immobili ubicati al loro interno (solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato il permesso in qualità di residente o, comunque, per altra categoria), previa acquisizione di permesso rilasciato dal Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale.

2. Stante il numero ridotto dei parcheggi a disposizione nell'area ZTL il numero dei veicoli autorizzabili al transito è pari a 2 per:

- ciascun nucleo familiare residente di cui alla precedente lett. g);
- ciascun titolare di contrassegno di cui alla precedente lett. h);
- ciascuna attività commerciale di cui alla precedente lett. j);
- ciascun nucleo familiare residente di cui alla precedente lett. s);

Per ogni immobile verrà rilasciato un numero massimo di due permessi anche in presenza di più proprietari o occupanti, pertanto, in presenza di più soggetti richiedenti per lo stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario.

3. Per ottenere l'accreditamento di cui alle lettere g), J ed s) del precedente punto 1, dovrà essere consegnata al Settore di vigilanza – Corpo di Polizia Locale la seguente documentazione:

a) copia dell'atto di proprietà dell'immobile, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile e si chiede il relativo permesso;

b) dichiarazione del proprietario da cui si evinca il titolo attraverso il quale il richiedente è autorizzato ad utilizzare l'immobile;

c) dichiarazione del proprietario relativa all'accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti che utilizzino lo stesso immobile;

d) ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere il permesso.

Il diritto all'accesso si perde con la cancellazione anagrafica ovvero con il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

I residenti che hanno la disponibilità di un veicolo intestato ad altro soggetto, possono essere autorizzati nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada, il quale stabilisce che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della

carta di circolazione, debbano essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell'archivio nazionale dei veicoli.

4. Modalità di accreditamento:

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano al Settore di Vigilanza – Corpo della Polizia Locale le targhe dei veicoli da accREDITARE; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il Corpo della Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune); l'INOLTRO può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Palestrina. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di rilascio del permesso e/o il diniego relativo all'accREDITAMENTO delle targhe saranno comunicati all'indirizzo fornito dell'interessato;

Non vengono di regola accREDITATE targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Il Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale è tuttavia legittimato a valutare comunicazioni di accREDITAMENTO non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;

L'accREDITAMENTO sarà revocato:

- a) in caso di accertamento dell'insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato il permesso;
- b) alla scadenza del permesso;
- c) al mutare delle condizioni che ne avevano legittimato il permesso;

5. Durante le festività indette o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, ovvero in altre giornate o periodi ed a insindacabile giudizio dell'amministrazione, l'accesso alla ZTL può essere di volta in volta regolato, mediante la redazione di apposita ordinanza, secondo le esigenze dettate dall'Amministrazione stessa. In tali casi il transito, la fermata e la sosta possono essere vietati anche agli accREDITATI ed ai titolari del permesso di accesso.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. All'atto della presentazione della richiesta, finalizzata al rilascio del permesso di transito nella ZTL per i titolari del contrassegno di cui all'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accREDITARE in via generale. L'accREDITAMENTO avviene automaticamente al momento del rilascio del permesso. Per ciascun permesso rilasciato vengono accREDITATI fino ad un massimo di due veicoli. Qualora il diversamente abile sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accREDITATI tutti i veicoli a questi intestati.

2. Persone diversamente abili residenti in altri Comuni:

- I titolari di permessi per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Palestrina che devono accedere nella Z.T.L., possono richiedere al Settore di Vigilanza – Corpo della Polizia Locale l'accREDITAMENTO del veicolo ordinariamente utilizzato. Nella richiesta devono essere riportati gli estremi della autorizzazione/contrassegno di cui il richiedente è titolare.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accREDITAMENTO, i titolari di contrassegni rilasciati ai sensi dell'art. 188 CdS dovranno inviare, entro il terzo giorno successivo al giorno dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Palestrina. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Settore di Vigilanza – Corpo di Polizia Locale e/o mediante presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti:

- a) nominativo della persona diversamente abile;
- b) numero e validità dell'autorizzazione rilasciata;
- c) indicazione del Comune che l'ha rilasciata;
- d) numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso;
- e) dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 - PERMESSI TEMPORANEI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

I conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci che non siano già stati accREDITATI in via generale ai sensi dell'art. 3, nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accREDITAMENTO, devono inviare entro il terzo giorno successivo al giorno dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Palestrina. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Settore di Vigilanza – Corpo di Polizia Locale e/o mediante presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti:

- a) estremi della targa del veicolo utilizzato (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci);
- b) indicazione della ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico;
- c) documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere alla Z.T.L.

richiedendo apposito preventivo permesso. Il permesso indica le modalità dell'accesso ed avrà valore esclusivamente nella Z.T.L., con espressa esclusione delle altre aree pedonali.

Possono essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per ogni singola cerimonia.

I conducenti dei veicoli al seguito delle cerimonie religiose e civili, nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento (e sempre nel limite massimo di tre veicoli), devono inviare entro il terzo giorno successivo al giorno dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Palestrina. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Settore di Vigilanza – Corpo di Polizia Locale e/o mediante presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti:

- a) estremi della targa del veicolo utilizzato;
- b) intestatario del veicolo e natura della cerimonia.

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere alla Z.T.L. richiedendo apposito e preventivo permesso; la richiesta di permesso va tassativamente presentata almeno tre giorni lavorativi prima del previsto accesso su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Palestrina. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Settore di Vigilanza – Corpo di Polizia Locale e/o mediante presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune. Il permesso indica le modalità dell'accesso e le limitazioni eventualmente imposte.

ARTICOLO 8 – ULTERIORI PERMESSI

Sono inoltre autorizzati al transito nella ZTL, previo rilascio di permesso temporaneo da parte del Settore di Vigilanza – Corpo di Polizia Locale:

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d'urgenza e per interventi di lavori stradali urgenti e non differibili;
2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso abitazioni, attività artigianali o commerciali.
3. i veicoli impiegati dai rappresentanti per il trasporto di preziosi o campioni voluminosi;
4. i veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili ovvero in caso di urgenza e motivata necessità (che dovrà essere adeguatamente documentata) valutabili di volta in volta ad insindacabile giudizio del Corpo di Polizia Locale.

In tutti i casi la fermata e la sosta all'interno dell'area ZTL devono essere effettuate nelle aree all'uopo predisposte, salvo diversa autorizzazione riportata sul permesso.

Nei casi in cui è autorizzata la fermata o la sosta fuori dagli spazi ivi presenti la stessa non deve costituire intralcio o pericolo per la circolazione.

ARTICOLO 9 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella Z.T.L. senza preventivo permesso, nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, l'interessato dovrà presentare, entro il 3° giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso non autorizzato, idonea documentazione giustificativa mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o mediante presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune. L'istanza così presentata sarà valutata, a suo insindacabile giudizio, dal Settore Extradipartimentale di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale. In caso di accesso nonostante il mancato accoglimento della domanda si procederà con la redazione di apposito verbale di accertamento di infrazione a carico del richiedente (in qualità di trasgressore) e del proprietario del veicolo (quale responsabile in solido).

ARTICOLO 10 – TIPOLOGIE DEI PERMESSI E MODALITÀ DI RILASCIO

I permessi sono di due tipologie, "PERMESSO TEMPORANEO" e "PERMESSO PERMANENTE", e le modalità di rilascio sono così stabilite:

a) PERMESSO TEMPORANEO

Si definisce permesso temporaneo quello rilasciato per un massimo di trenta giorni continuativi. La domanda, da presentarsi in carta semplice, dovrà essere debitamente motivata (il rilascio del permesso sarà valutato ad insindacabile giudizio del personale amministrativo in base alle motivate, documentate ed effettive esigenze, non altrimenti risolvibili con il transito nelle aree prossime al centro storico).

In caso di valutazione positiva da parte dell'ufficio al richiedente verrà rilasciato un contrassegno da esporre sul cruscotto del mezzo in maniera tale che sia totalmente visibile dall'esterno;

b) PERMESSO PERMANENTE

Si definisce permesso permanente quello rilasciato per un periodo superiore a 30 giorni e fino ad un massimo di

365 giorni, 366 nell'anno bisestile, continuativi (la scadenza del permesso permanente è comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso). La domanda dovrà essere presentata in bollo (marca da bollo da € 16,00) ed alla stessa dovrà essere allegata un'altra marca da bollo di ugual valore da apporre sul permesso; Tale tipologia di permesso può essere richiesto esclusivamente dalle categorie di veicoli di cui alle precedenti lettere c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, o, p, q, r ed s; In caso di valutazione positiva dei documenti presentati a corredo dell'istanza al richiedente verrà rilasciato un contrassegno da esporre sul parabrezza del mezzo in maniera tale che sia totalmente visibile dall'esterno;

Altre informazioni:

- Le domande per il rilascio dei permessi devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il Corpo della Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune); l'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Palestrina.
- Il contrassegno, alla scadenza, deve essere riconsegnato al Corpo di Polizia Locale che lo ha emesso; l'uso improprio sarà punito a norma di legge.

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 11 – SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Settore di Vigilanza – Corpo di Polizia Locale di Palestrina il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e/o stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca del permesso previsto dal presente disciplinare.

L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, comporta altresì la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso.

Il titolare di permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo. La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada (art. 181).

L'accesso nella zona ZTL senza aver preventivamente ottenuto l'accredito è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada (art. 7, c 1, 9 e 14).

ARTICOLO 12 - NORMA FINALE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare. Gli eventuali permessi per il transito e la sosta in corso di validità sono sottoposti a procedura di conferma secondo un programma opportunamente predisposto dal Corpo di Polizia Locale che dovrà concludersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.